

## **PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO IN ALTRE SOCIETÀ**

Il codice di autodisciplina approvato dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione esprima il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società. A tal fine è previsto che individui criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.

In merito a quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione di Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. ("SIAS"), nella riunione del 29 gennaio 2008, ha adottato la presente procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società.

### **1. Società di rilevanti dimensioni**

Ai fini del presente documento si intendono per "società di rilevanti dimensioni":

- a. le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea;
- b. le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le SIM ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo Unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI, e VII del codice civile, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell'Unione Europea;
- c. le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile che individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, presentano i) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 500 milioni di euro ovvero ii) un attivo

dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni di Euro, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell'Unione Europea.

## **2. Numero massimo degli incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di SIAS**

### 2.1 Amministratori esecutivi a cui sono attribuite deleghe di gestione

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 4.

### 2.2 Amministratori esecutivi a cui non sono attribuite deleghe di gestione

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 6.

### 2.3 Amministratori non esecutivi

Il numero massimo degli incarichi di amministrazione o controllo rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni non potrà essere superiore a 8.

### 2.4 Ai fini del computo degli incarichi:

- ❑ non si tiene conto degli incarichi ricoperti in società controllate direttamente e/o indirettamente da SIAS , nonché in Società controllanti la medesima;
- ❑ non si tiene conto degli incarichi di sindaco supplente;
- ❑ in caso di cariche ricoperte in società di rilevanti dimensioni appartenenti ad un medesimo gruppo, il “peso” attribuito a ciascuno degli incarichi indicati nei precedenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, ad eccezione del primo, è ridotto di 1/2 e, in ogni caso, l'assunzione di più incarichi nel medesimo gruppo non comporterà l'attribuzione di un “peso” complessivo superiore a 2.

**3. Deroghe al numero massimo degli incarichi**

E' rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione di SIAS di accordare eventuali deroghe (anche temporanee) al superamento dei limiti di cui al paragrafo 2.

**4. Efficacia della procedura**

La disciplina sul numero massimo di incarichi troverà applicazione a far data dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione.